

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGARO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2/BIS AL P.R.G.C. - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I.- OSSERVAZIONI.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .../1999), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che il Comune di Borgaro Torinese:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 53 - 27631 in data 23/08/1983, della Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 74 - 22029 in data 05/07/1988, della Variante n. 2, approvata con deliberazione G.R. n. 65 - 32480 in data 21/02/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 62 del 22/09/1998, la Variante parziale n. 2/ter al P.R.G.C., relativa allo svincolo della superstrada per Caselle-Aeroporto in località S. Cristina;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 104 del 21/12/1998, la Variante parziale n. 2/quarter al P.R.G.C., relativa a precisazioni normative all'area S1 - Is. 9 - D.U I;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 15/03/1999, la Variante parziale n. 2/ter/1 al P.R.G.C., relativa al potenziamento della viabilità;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 15/03/1999, la Variante parziale n. 2/bis al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 31/03/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Rilevato che l'intervento proposto con la variante in oggetto è relativo alla trasformazione di un'area della superficie di circa 10.000 mq., oggi destinata ad attrezzature tecnologiche, ad attività produttiva a servizio della Ditta ERGOM Materie Plastiche S.p.A., operante su lotto adiacente, nonché alla destinazione a servizi pubblici (arredo verde ed eventuale parcheggio di servizio), in adempimento agli standards di competenza, di un'area di circa 5.000 mq. ubicata al di là della Strada Provinciale, ed oggi destinata a Parco Territoriale;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente quali emergono dalla deliberazione n. 11/99 di adozione e relativi allegati tecnici;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e che pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13-11992/1999 del 27/01/99 e trasmesso agli Enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77;

Visto il parere del Servizio Viabilità II[^], datato 15/04/1999, nel quale si fa osservare che le nuove previsioni urbanistiche con risultano coerenti con le prescrizioni di realizzazione delle circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese contenute nel protocollo d'intesa tra: Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comuni di Borgaro Torinese e Venaria Reale, approvato da questa Provincia con deliberazione della Giunta n. 32-47770 del 17 marzo 1999;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/04/1999, nel quale, tenuto conto di quanto evidenziato dal Servizio Viabilità II[^], si prospetta l'opportunità di presentare delle osservazioni relative alla incoerenza delle nuove previsioni con il protocollo d'intesa sopra citato, nonché con le disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità del Bacino del Fiume Po (P.S.F.F.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998 e con la necessità di tutelare lo scorrimento del traffico lungo le strade provinciali;

Ritenuto di condividere il parere del Servizio Urbanistica testè citato;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;
- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994.

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni e proposte al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Borgaro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 14 del 26/02/1999:

- a) si ritiene che le nuove previsioni urbanistiche operate con la variante parziale in esame non siano coerenti con le prescrizioni di realizzazione delle circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese contenute nel protocollo d'intesa tra: Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comuni di Borgaro Torinese e Venaria Reale, sottoscritto da codesta Amministrazione;

ne ed approvato da questa Provincia con deliberazione della Giunta n. 32-47770 del 17 marzo 1999;

- b) si fa inoltre osservare che la deliberazione C.C. n. 11/99 di adozione non riporta l'indicazione della compatibilità della variante ai piani sovracomunali vigenti come espressamente previsto dal settimo comma del nuovo articolo 17 della L.R. 56/77 quali, ad esempio il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità del Bacino del Fiume Po (P.S.F.F.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998;
 - c) le aree interessate dalla variante ricadono in una porzione di territorio compresa nella fascia "C" del suddetto P.S.F.F. protetta da un "limite di progetto". Per tali aree, da considerarsi rientranti nella fascia "B" fintanto che non saranno realizzate le previste opere di difesa idraulica, possono essere applicate le norme relative a tale fascia. Nel frattempo sono "... di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della Legge 19 maggio 1989 n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6." delle Norme di attuazione del P.S.F.F., come dispone la Deliberazione 11 dicembre 1997 n. 26/97 dell'Autorità del bacino del Fiume Po;
 - d) non si reputa opportuna la previsione di un'area a parcheggio separata dall'area produttiva da una Strada Provinciale e, per di più, ubicata in prossimità di una curva e di un sottopasso ferroviario;
 - e) infine, si ricorda che a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali scattano i termini per l'adeguamento del P.R.G.C. alle norme del citato Piano e che, in in ossequio alla circolare n. 12/PET del 05/08/1998 del Presidente della Giunta regionale, relativa all'applicazione della L.R. 41/97, tale adeguamento costituisce "variante strutturale";
2. di trasmettere al Comune di Borgaro Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)